*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 63

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 9 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
***I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana**

*Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975 registro n. 26 Difesa, foglio n. 334*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

OLIVIERI Achille, nato il 26 ottobre 1911 a Salerno. — Nella disperata lotta di liberazione dell'isola dai tedeschi, avviato dal comando di divisione a riorganizzare un battaglione gravemente impegnato, in azione di ripiegamento sotto duro attacco e violento fuoco aereo, prendeva saldamente alla mano i reparti, arginando l'avanzata del nemico, al quale opponeva, con sanguinose perdite, un'accanita resistenza. Successivamente, con gli scarsi superstiti effettivi del battaglione, guidava un disperato contrattacco che, con alterne vicende, si protraeva per una intera giornata, concludendosi con esito sfortunato, quanto valoroso. Catturato, affrontava impavido la fucilazione, con la fierezza di valorosissimo soldato, nell'esecuzione in massa della « casetta rossa ». — Cefalonia, 17-24 settembre 1943.

MEDAGLIE D'ARGENTO

FANTINI Elio, nato il 22 marzo 1921 a Livorno. — Giovanissimo subalterno alla linea pezzi di una batteria pesante campale, tenace assertore della Resistenza, durante otto giorni di combattimento partecipava valorosamente alla lotta di liberazione contro i tedeschi. Catturato e concentrato con altri ufficiali sul luogo dell'esecuzione in massa, si staccava dal gruppo dei morituri, spontaneamente precedendoli nel sacrificio, e con suprema fierezza si presentava innanzi al plotone di esecuzione, pregando un collega, poi sopravvissuto, di ricordare ai genitori i particolari della sua fine e il suo estremo amore filiale. Cadeva da prode, fucilato alla «casa rossa». — Cefalonia, 15-24 settembre 1943.

MOSCI Gracco, nato il 24 giugno 1913 a Perugia. — Addetto al rifornimento munizioni dei reparti in linea del suo reggimento, con profondo senso di responsabilità e del dovere, svolgeva valorosamente il suo compito in otto giorni di combattimento nella lotta di liberazione contro i tedeschi, anche sotto il mitragliamento e bombardamento dell'aviazione nemica, dominante il cielo dell'isola. Durante l'ultimo suo rifornimento ai reparti in via di annientamento, perduta per attacco aereo gran parte degli uomini e dei quadrupedi, caricava anche su di sè le casse di munizioni, raggiungendo un plotone duramente impegnato. Al momento fatale della resa, rinunciava al tentativo di sottrarsi alla cattura, per dividere sino all'ultimo la sorte dei suoi soldati. Cadeva da prode, fucilato sul campo, con dignità e fierezza di valoroso. — Cefalonia, 15-22 settembre 1943.

ROI Renato, nato il 12 novembre 1920 a Roma. — Comandante di plotone di fucilieri saldo e sicuro, partecipava valorosamente ai combattimenti di sette giorni di lotta di liberazione contro i tedeschi. Nel tentativo di arrestare una penetrazione nemica, minacciosa per le sorti dello schieramento divisionale, conscio della crisi che un arretramento avrebbe comportato nella compagine del reparto, resisteva impavido sulla posizione, sotto violento fuoco aero-terrestre, alla fortissima pressione dell'imbaldanzito attaccante superiore in uomini ed armi. Cadeva da prode sulla posizione. — Cefalonia, 15-22 settembre 1943.

ROSSI Guido, nato il 15 aprile 1922 a Treviso. — Comandante di plotone fucilieri, in cinque giorni di combattimento, partecipava valorosamente alla lotta di liberazione contro i tedeschi. Ferito a un braccio, rimaneva al suo posto di comando. Esponendosi alla vista e al fuoco del nemico, per meglio indicare al comandante di compagnia la manovra in corso di accerchiamento del reparto, veniva colpito in pieno petto da raffica mortale. Cadeva da prode, dopo aver sussurrato al comandante l'ultimo suo pensiero per la compagnia e la Patria lontana. — Cefalonia, 15-19 settembre 1943.

RUGLIONI Silvio, nato il 3 dicembre 1912 a Pisa. — Comandante di batteria, durante otto giorni della durissima lotta di liberazione contro i tedeschi, sotto l'infuriare dell'offesa aerea, assicurava alla fanteria l'intervento tempestivo delle sue bocche da fuoco, sopravanzando, per meglio dirigere il tiro, la stessa linea dei fanti. Tale valoroso comportamento irrigidiva i serventi alla linea dei pezzi con il vigore dell'esempio. Catturato, subiva fieramente la fucilazione nell'esecuzione in massa alla « casa rossa ». — Cefalonia, 15-24 settembre 1943.

ZANELLO Valentino Giuseppe, nato il 7 dicembre 1917 a Mortegliano (Udine). — Comandante di plotone fucilieri, in otto giorni di duri combattimenti nella lotta di liberazione contro i tedeschi, si distingueva per insigne coraggio, sotto l'infuriare del fuoco aero-terrestre e la pressione del nemico, nelle fasi più aspre e sanguinose della battaglia. Benchè stremato da gravi ferite, nell'ultimo giorno della sfortunata resistenza, usciva volontariamente dall'ospedale da campo per vivere combattendo l'ultimo atto dell'immane tragedia. Catturato dal nemico veniva sottoposto ad esecuzione sommaria. Cadeva da prode, con l'ultima aliquota degli ufficiali fucilati alla « casetta rossa ». — Cefalonia, 15-25 settembre 1943.

**(1823)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 913.

**Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile, per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera *l*), dello statuto speciale della regione siciliana ed in conformità al presente decreto, fermo restando il disposto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.

Art. 2.

Nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la sovraintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali.

Art. 3.

L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli precedenti è sottoposto alle limitazioni derivanti dalle esigenze militari, di pubblica sicurezza, nel rispetto dello art. 31 dello statuto, nonché dai servizi di carattere nazionale.

Art. 4.

L'amministrazione regionale nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti.

Art. 5.

Un rappresentante dell'amministrazione regionale partecipa alle riunioni degli organi consultivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile, quando si trattino problemi di pesca che presentano particolare interesse per la regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA — GUI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 55*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 914.

**Autorizzazione al « Centro assistenza ospedaliera S. Romanello », in Milano, ad acquistare un immobile.**

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il « Centro assistenza ospedaliera S. Romanello », in Milano, viene autorizzato ad acquistare il terreno di mq 50.600 circa, sito in Milano, località Cascina Melghera - Olgettina, al prezzo complessivo concordato di L. 100.000.000, da destinare alla costruzione di una « casa-albergo » (casa di riposo) per coniugi e singoli anziani di ceto medio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1976*
*Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 48*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1975.

**Modificazione alla composizione del Comitato italiano per l'anno europeo del patrimonio architettonico.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1973, n. 188, con il quale è stato costituito il Comitato italiano per l'anno europeo del patrimonio architettonico;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto che determina la composizione del Comitato stesso;

Ritenuto che appare opportuno modificare il testo del citato art. 2;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, sentiti il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per il turismo e lo spettacolo ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1973 di cui alle premesse è così modificato:

« Il Comitato italiano per l'anno europeo del patrimonio architettonico è composto come segue:

il Ministro per i lavori pubblici, presidente;

il Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri delegato per la materia, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione delegato per la materia dell'istruzione elementare e media, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato del Ministero del turismo e lo spettacolo, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato del Ministero per i beni culturali e ambientali, vice presidente;

il presidente della regione Emilia-Romagna;

il presidente della regione Marche;

il presidente della regione Puglia;

l'assessore all'urbanistica della regione Veneto;

il direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri;

il capo della delegazione italiana al consiglio di cooperazione culturale del Consiglio d'Europa;

il presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il presidente della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici;

il capo dell'ufficio stampa del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore generale dell'educazione popolare del Ministero della pubblica istruzione;

il vice presidente del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

il sovrintendente alle antichità di Ancona;

il sovrintendente ai monumenti di Ancona;

il sovrintendente ai monumenti e gallerie di Bari;

il sovrintendente alle antichità di Bologna;

il sovrintendente alle antichità di Padova;

il sovrintendente alle antichità di Taranto;

il sovrintendente ai monumenti di Verona;

il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

il presidente del comitato ingegneria e architettura del Consiglio nazionale delle ricerche;

il presidente della Commissione nazionale italiana per l'Unesco;

il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

il presidente dell'Associazione nazionale dei centri storico-artistici;

il presidente della sezione italiana del Consiglio dei comuni di Europa;

il presidente dell'Istituto nazionale di architettura;

il presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica;

il presidente del centro studi urbanistici;

il presidente dell'associazione nazionale "Italia Nostra";

il vice sindaco di Milano;

Zevi arch. Bruno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vengono altresì nominati in qualità di esperti:

Benevolo prof. Leonardo, dell'Università di Roma;

Benvenuti prof. Feliciano, dell'Università di Venezia;

Bonelli prof. Renato, dell'Università di Roma;

Cossu dott. Edmondo, presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Roma;

Di Gioia prof. Vincenzo, dell'Università di Roma;

Franceschini on. Francesco;

Gazzola prof. Pietro, ispettore centrale tecnico del Ministero per i beni culturali e ambientali;

La Malfa on. Ugo;

Macchi dott. Giulio, Radio-Televisione italiana;

Odorisio ing. Carlo, segretario dell'Istituto nazionale di architettura.

Le funzioni di segretario del Comitato verranno svolte dall'arch. Luciano Pontuale del Ministero dei lavori pubblici ».

Roma, addì 31 ottobre 1975

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

**(2261)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

**Ammissione all'assistenza sanitaria E.N.P.A.S. degli incaricati di insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto-legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

I docenti estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per la difesa*
FORLANI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 185*

**(2715)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

**Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente la concessione, a favore di imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, di anticipazioni il cui tasso di interesse non potrà superare il massimo del 3 % in ragione di anno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modifiche, la quale prevede, tra l'altro, la concessione, a favore di imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, di anticipazioni il cui tasso di interesse non potrà superare il massimo del 3 % in ragione di anno;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre procedere, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, alla determinazione del tasso da applicare sui finanziamenti di cui alla citata legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso di interesse annuo appresso indicata;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è confermato nella misura del **3** per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 142*

**(2578)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

**Sostituzione del commissario liquidatore e ricostituzione del comitato di sorveglianza dell'Ente nazionale della cooperazione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, relativo alla soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1974, contenente integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1953, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione sono state assunte direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Gaetano Agrò, nominato, quale funzionario del predetto Ministero, commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione con il decreto ministeriale sopra citato, è stato successivamente collocato a riposo;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto con altro funzionario in servizio, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1974;

Ritenuto altresì, in considerazione del tempo trascorso, di dover provvedere alla rinnovazione del comitato di sorveglianza della liquidazione dell'Ente (nominato con decreto ministeriale 16 marzo 1953 e modificato con successivo decreto ministeriale 15 febbraio 1965), al fine di renderlo rispondente al disposto dell'art. 2 della legge 15 novembre 1952, n. 1974;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, della Confederazione cooperative italiane e della Lega nazionale delle cooperative e mutue per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato suddetto;

Viste le relazioni del commissario liquidatore dottor Agrò in data 3 maggio 1972 e 29 gennaio 1975 e, da ultimo, la delibera n. 148 dello stesso commissario liquidatore in data 17 febbraio 1975, dalle quali risulta la definizione di ogni pendenza passiva e la conseguente inesistenza di creditori, onde la impossibilità di nominare un rappresentante di tale categoria in seno al ricostituendo comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Michelino D'Alessandro, funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione, in sostituzione del dott. Gaetano Agrò, collocato a riposo.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente è composto come segue:

Pamio dott. Valdo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bochicchio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bruschi rag. Pietro, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Spezia geom. Mario, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Roma, addì 9 febbraio 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(2197)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

**Autorizzazione alla società « Fidespert - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidespert - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidespert - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(2199)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

**Autorizzazione alla società « A.D.I.C.A. - Fiduciaria lombarda S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società «A.D.I.C.A. - Fiduciaria lombarda S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « A.D.I.C.A. - Fiduciaria lombarda S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(2201)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

**Autorizzazione alla società « Sofideco - Società fiduciaria e di consulenza - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofideco - Società fiduciaria e di consulenza - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofideco - Società fiduciaria e di consulenza - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

**(2204)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

**Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, composta dai signori:

Vagliani dott. Angelo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

De Robertis dott. Patrizio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Adelmi Nello, membro effettivo, e Manghi Dario, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Scarponi dott. Franco, membro effettivo, e Morselli rag. Carlo, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vighi dott. Giorgio, membro effettivo, e Gaiani dottor Carlo, membro supplente, rappresentanti dell'Ente di sviluppo;

Pancaldi Giorgio, Roda Carlo, Biancoli Enzo, Palazzi Adriano, Bergonzini Riccardo, Fantini Terzo, Rossi Giuseppe, Zini Giuseppe, Cacciari Massimo, Becca Claudio e Neri Stefano, membri effettivi; Casoli Giannino, Coatti Germano, Romagnoli Enzo, Lenzarini Paolo, Mannucci Leone, Moser Marco, Ventura Luigi, Stampa Pietro, Tonioli Federico, Spada Francesco e Carlini Mario, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Persico dott. Luciano, Petrucci dott. Roberto, Avanzini dott. Ezio, Venturelli dott. Leone e Caselli Rino, membri effettivi; Mantovani dott. Franco, Morri dottor Armando, Baldi dott. Guido, Zanini cav. Silvano e Vaccari Ermelindo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(2534)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1976.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con deliberazione 18 novembre 1975, n. 609;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1976 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Guarducci dott. Carlo;
2) Di Francesco rag. Luigi;
3) Allegri dott. Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

*Membri supplenti*:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(2378)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1976.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1976.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione 14 novembre 1975, n. 264;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1976 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Milioli rag. Silvano;
2) Fontechiari Dante;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

*Membri supplenti*:

1) Artoni p.a. Vittorio;
2) Ghersetich dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(2531)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lionel De Mey, console del Belgio a Milano.

**(2446)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stephanos Potamianos, console della Grecia a Venezia.

**(2447)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Givanni Carrino, console onorario delle Filippine a Napoli.

**(2448)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Eugenio Menaguale, console onorario della Repubblica del Mali a Roma.

**(2449)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paolo Vitelli, console onorario della Norvegia a Torino.

**(2450)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adalberto Gei, console onorario della Norvegia a Milano.

**(2451)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Humberto Arguello Tefel, console generale del Nicaragua a Roma.

**(2452)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Salvatore Ponte, console onorario della Turchia a Palermo.

**(2453)**

In data 24 gennaio 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Wendy Marie Hansen, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

**(2454)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Salvatore Lanzafame, avverso il provvedimento di diniego della iscrizione nell'elenco dei pubblicisti pronunciato nei suoi confronti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti con deliberazione 18 dicembre 1973.

**(2380)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Avvisi relativi a richieste di riconoscimento della qualifica di costitutore di varietà di vite

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III, gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di costitutore di varietà di viti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dall'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto relativa alle seguenti varietà per uve da vino:

1) Flavis *b.*;
2) Italica *b.*;
3) Nigra *n.*;
4) Prodest *n.*;
5) Fertilia *n.*

**(2402)**

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III, gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di costitutore di varietà di vite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari relativa alla varietà per uva da vino « Incrocio bianco Fedit 51 - CSG ».

**(2403)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 101 Istruzione, foglio n. 20, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1972 dalla prof.ssa Del Vecchio Scircoli Costanza, avverso il silenzio rifiuto della commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Foggia, in ordine al ricorso gerarchico proposto dall'interessata avverso il licenziamento disposto dalla preside della scuola media « M. Perotto » di Manfredonia (Foggia).

**(2272)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 258, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 13 ottobre 1972, proposto dal comune di Imola (Bologna) contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa di Bologna con cui è stato accolto il ricorso gerarchico del sig. Fiorentino Arturo.

**(2385)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 13 Industria, foglio n. 144, è stato accolto il ricorso, pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 aprile 1973, prodotto dalla S.p.a. Supermercati PAM contro il provvedimento del sindaco di Verona che aveva negato alla stessa società l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Verona, corso Venezia.

**(2386)**

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Scilla

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 25 novembre 1975 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 12 e l'insistente manufatto demaniale marittimo siti nel comune di Scilla (Reggio Calabria), riportati in catasto del comune omonimo al foglio n. 9, particella n. 1383.

**(2388)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976, registro n. 7 Finanze, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso prodotto in data 12 luglio 1972 dal direttore di prima classe di dogana a riposo Crisarà Giovanni, avverso il provvedimento di trasferimento dalla dogana di Reggio Calabria al compartimento doganale di Cagliari (decreto ministeriale 11 giugno 1971).

**(2541)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di cinquantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Cristallo, in Roma, costituita per rogito Polidori in data 18 novembre 1963, rep. n. 59049, reg. soc. n. 3233/63;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Ars Cinematografica, in Roma, costituita per rogito Janiri in data 17 ottobre 1964, rep. n. 240890, reg. soc. n. 19/65;

3) società cooperativa edilizia Armandea, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 19 ottobre 1956, rep. n. 99007, reg. soc. n. 2093;

4) società cooperativa edilizia Artur '65, in Roma, costituita per rogito Bruoncristiano in data 15 settembre 1964, rep. n. 18807, reg. soc. n. 3407/64;

5) società cooperativa edilizia Astor 63, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 novembre 1963, rep. n. 50165, reg. soc. n. 120/64;

6) società cooperativa edilizia ACLI-FER Romani, in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 29 dicembre 1958, rep. n. 345477, reg. soc. n. 29/59;

7) società cooperativa edilizia ACLI Rinnovamento, in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 16 ottobre 1962, rep. n. 166617, reg. soc. n. 2323/62;

8) società cooperativa edilizia Ardenza, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 marzo 1954, rep. n. 19254, reg. soc. n. 1209;

9) società cooperativa edilizia ACLI Don Bosco n. 8, in Roma, costituita per rogito Scardilli-Basile in data 23 marzo 1964, rep. n. 42, reg. soc. n. 2204/64;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Impresa Costruzioni Edili (I.C.E.), in Roma, costituita per rogito Barone in data 8 novembre 1946, rep. n. 7448/3761, reg. soc. n. 2633;

11) società cooperativa edilizia Bittide già Amarillide, in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 18 marzo 1959, rep. n. 31701, reg. soc. n. 1033;

12) società cooperativa edilizia Orchidea Bissolati, in Roma, costituita per rogito Tappella in data 11 luglio 1963, rep. n. 5332, reg. soc. n. 2411/63;

13) società cooperativa edilizia Azere, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 14 aprile 1956, rep. n. 14994, reg. soc. n. 2318;

14) società cooperativa edilizia Quir, in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 19 ottobre 1963, rep. n. 182480, reg. soc. n. 363/63;

15) società cooperativa mista Mirteto, in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 10 novembre 1964, rep. n. 159229, reg. soc. n. 3952/64;

16) società cooperativa edilizia Protone d'oro, in Roma, costituita per rogito Pomar in data 20 novembre 1963, rep. n. 115445, reg. soc. n. 3451;

17) società cooperativa edilizia Bonnes Nouvelles, in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 12 maggio 1953, rep. n. 59577, reg. soc. n. 1310;

18) società cooperativa edilizia Aracne d'oro, in Roma, costituita per rogito Armati in data 14 gennaio 1959, rep. n. 18839, reg. soc. n. 160/59;

19) società cooperativa edilizia Alis, in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 7 giugno 1954, rep. n. 18374, reg. soc. n. 2065;

20) società cooperativa edilizia Antares, in Roma, costituita per rogito Raiti in data 6 dicembre 1963, rep. n. 7057, reg. soc. n. 260/64;

21) società cooperativa edilizia Bona Speranza, costituita per rogito Salciarini in data 2 ottobre 1963, rep. n. 161470, reg. soc. n. 251/64;

22) società cooperativa edilizia Avvenire Previdente, in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 31 marzo 1954, rep. n. 13390, reg. soc. n. 1453;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Spettatori del Dioniso, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 24 settembre 1965, rep. n. 35137, reg. soc. n. 2315/65;

24) società cooperativa autotrasporti «Scatto», in Roma, costituita per rogito Staderini in data 9 aprile 1945, rep. n. 4500, reg. soc. n. 1084;

25) società cooperativa edilizia BI.CA.DE.M.PI.ZI., in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 20 aprile 1954, rep. n. 17619, reg. soc. n. 1696;

26) società cooperativa di consumo Latium, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 settembre 1963, rep. n. 49463, reg. soc. n. 2800/63;

27) società cooperativa edilizia Bono Omine, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 4 febbraio 1957, rep. n. 26902, reg. soc. n. 580;

28) società cooperativa edilizia Alga Marina, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 aprile 1959, rep. n. 69795, reg. soc. n. 347/66;

29) società cooperativa edilizia Andere, in Roma, costituita per rogito Fua in data 31 marzo 1954, rep. n. 20345, reg. soc. n. 1155/54 reg.;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Autori Riuniti - A.R., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 17 febbraio 1964, rep. n. 23740, reg. soc. n. 848/64;

31) società cooperativa edilizia Aurora Felix, in Roma, costituita per rogito Pomar in data 28 settembre 1953, rep. n. 49688, reg. soc. n. 2457/63;

32) società cooperativa di produzione e lavoro L.E.S.I. - Lavori edili stradali idraulici in Roma, costituita per rogito Scrivano in data 24 gennaio 1946, rep. n. 25130, reg. soc. n. 386;

33) società cooperativa edilizia Bocca della Verità, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 dicembre 1955, rep. n. 24200, reg. soc. n. 245;

34) società cooperativa edilizia Assunzione, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 31 ottobre 1953, rep. n. 18140, reg. soc. n. 2865;

35) società cooperativa edilizia Audax, in Roma, costituita per rogito Macrì in data 20 aprile 1955, rep. n. 28060-11639, reg. soc. n. 1459;

36) società cooperativa edilizia Bonitas, in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 2 marzo 1956, rep. n. 13036, reg. soc. n. 639;

37) società cooperativa edilizia Acqua Marina, in Roma, costituita per rogito Capparella in data 29 gennaio 1954, rep. n. 5295, reg. soc. n. 768;

38) società cooperativa edilizia Insula et Hortus, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 marzo 1959, rep. n. 34751, reg. soc. n. 76659;

39) società cooperativa edilizia Azalea Romana, in Roma, costituita per rogito Pulcini, in data 1° marzo 1957, rep. n. 26300, reg soc. n. 652/57;

40) società cooperativa edilizia Armanda, in Roma, costituita per rogito Volpe in data 27 giugno 1955, rep. n. 14320, reg. soc. n. 1782/55;

41) società cooperativa edilizia Aereoportuali Fiumicino, in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 30 ottobre 1957, rep. n. 32875/1391, reg. soc. n. 2164;

42) società cooperativa edilizia Alma Bruzia, in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 26 marzo 1958, rep. n. 2717/900, reg. soc. n. 938;

43) società cooperativa edilizia Bocciarella, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 9 luglio 1965, rep. n. 426028/10453, reg. soc. n. 1859/65;

44) società cooperativa di produzione e lavoro La Mediterranea, in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Pulcini in data 6 novembre 1949, rep. n. 4094, reg. soc. n. 2416 di Roma;

45) società cooperativa edilizia Filippo Turati Sesta, in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Galiani in data 6 maggio 1964, rep. n. 718, reg. soc. n. 1022;

46) società cooperativa mista Eretum, in Mentana (Roma), costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 12 settembre 1947, rep. n. 61498, reg. soc. n. 2283;

47) società cooperativa edilizia Astura, in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 22 marzo 1964, rep. n. 6924, reg. soc. n. 1011;

48) società cooperativa edilizia S. Pietro, in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 30 settembre 1962, rep. n. 59949, reg. soc. n. 2260/62;

49) società cooperativa edilizia Domus, in Viterbo, costituita per rogito Corigliano in data 18 settembre 1964, rep. n. 25807, reg. soc. n. 1558;

50) società cooperativa risanamento agricolo San Filippo, in Capodimonte (Viterbo), costituita per rogito Rossetti in data 22 marzo 1958, rep. n. 11339, reg. soc. n. 1257;

51) società cooperativa di produzione e lavoro Barbieri di Montefiascone, in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Teodoro Orzi in data 2 dicembre 1968, rep. n. 23399, reg. soc. n. 1748;

52) società cooperativa agricola giustizia e lavoro, in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Donato in data 16 agosto 1946, rep. n. 13645/8227, reg. soc. n. 820;

53) società cooperativa edilizia Fornarina, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 2 dicembre 1954, rep. n. 16698, reg. soc. n. 3708.

**(2539)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 44**

**Corso dei cambi del 4 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 797,50 | 797,50 | 793,05 | 797,50 | 797 — | 797,50 | 795 — | 797,50 | 797,50 | 797,50 |
| Dollaro canadese | 806,40 | 806,40 | 799 — | 806,40 | 806,25 | 806,30 | 804,50 | 806,40 | 806,40 | 806,40 |
| Franco svizzero | 308,80 | 308,80 | 306,50 | 308,80 | 308,75 | 308,70 | 308,50 | 308,80 | 308,80 | 308,80 |
| Corona danese | 128,85 | 128,85 | 128,70 | 128,85 | 128,75 | 128,80 | 128,75 | 128,85 | 128,85 | 128,80 |
| Corona norvegese | 143,70 | 143,70 | 143,30 | 143,70 | 143,75 | 143,65 | 143,70 | 143,70 | 143,70 | 143,70 |
| Corona svedese | 181,15 | 181,15 | 180 — | 181,15 | 181 — | 181,10 | 181 — | 181,15 | 181,15 | 181,15 |
| Fiorino olandese | 297,15 | 297,15 | 296,70 | 297,15 | 297 — | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 297,15 | 297,10 |
| Franco belga | 20,28 | 20,28 | 20 — | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 20,2850 | 20,28 | 20,28 | 20,25 |
| Franco francese | 177,10 | 177,10 | 175,45 | 177,10 | 177 — | 177,15 | 177,05 | 177,10 | 177,10 | 177,10 |
| Lira sterlina | 1614,95 | 1614,95 | 1611 — | 1614,95 | 1614 — | 1614,90 | 1610,30 | 1614,95 | 1614,95 | 1614,95 |
| Marco germanico | 310,04 | 310,04 | 309,70 | 310,04 | 309,75 | 309,95 | 310 — | 310,04 | 310,04 | 310 — |
| Scellino austriaco | 43,295 | 43,295 | 43,20 | 43,295 | 43,25 | 43,28 | 43,2650 | 43,295 | 43,295 | 43,25 |
| Escudo portoghese | 28,50 | 28,50 | 28,40 | 28,50 | 28,56 | 28,50 | 28,47 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| Peseta spagnola | 11,96 | 11,96 | 11,94 | 11,96 | 11,95 | 11,95 | 11,9550 | 11,96 | 11,96 | 11,95 |
| Yen giapponese | 2,644 | 2,644 | 2,65 | 2,644 | 2,643 | 2,64 | 2,64 | 2,644 | 2,644 | 2,64 |

**Media dei titoli del 4 marzo 1976**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,525 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 87,975 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,85 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,825 |
| » 5 % (Beni esteri) | 91,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,775 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,275 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,975 |
| » 6 % » » 1970-85 | 83,55 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,85 |
| » 6 % » » 1972-87 | 82,35 |
| » 9 % » » 1975 | 97,85 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 96,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 91,575 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 89,85 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,825 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,45 |
| » poliennali 7 % 1978 | 95,55 |
| » » 9 % 1979 | 97,375 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 marzo 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 796,25 |
| Dollaro canadese | 805,45 |
| Franco svizzero | 308,65 |
| Corona danese | 128,80 |
| Corona norvegese | 143,70 |
| Corona svedese | 181,075 |
| Fiorino olandese | 297,15 |
| Franco belga | 20,282 |
| Franco francese | 177,075 |
| Lira sterlina | 1612,625 |
| Marco germanico | 310,02 |
| Scellino austriaco | 43,28 |
| Escudo portoghese | 28,485 |
| Peseta spagnola | 11,957 |
| Yen giapponese | 2,642 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.**

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centouno serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(2630)**

**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 24 febbraio 1976, relativo alla costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1976, tra i deputati effettivi della deputazione di borsa di Trieste deve essere incluso:

Muratti dott. ing. Giusto, per la stanza di compensazione.

Tra i deputati supplenti il nominativo *De* Simone dott. Roberto deve essere modificato in *de* Simone dott. Roberto.

Inoltre, tra i deputati effettivi della borsa valori di Palermo, il nominativo *Coletti* prof. dott. Nicola deve essere modificato in *Colletti* prof. dott. Nicola.

**(2830)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Classificazione tra le provinciali di tratti di strade in provincia di Milano**

Con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 1974, n. 9681, è stata classificata da comunale a provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali, la strada « S. Fiorano statale via Emilia » con diramazione verso la strada provinciale n. 145, della lunghezza complessiva di km 4 + 012 che inizia all'incrocio con la strada provinciale n. 116 e termina all'innesto sulla statale n. 9 via Emilia in prossimità dell'abitato di Fombio.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La strada stessa cessa di conseguenza, di essere classificata comunale e viene quindi cancellata dall'elenco delle strade comunali della provincia di Milano.

**(2418)**

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 9998, è stato classificato, da comunale a provinciale e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali, il tratto di strada che inizia dalla strada statale n. 526 « dell'Est Ticino » e termina all'innesto con la strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino » nell'abitato di Cassinetta di Lugagnano, della lunghezza complessiva di km 1 + 645.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato comunale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade comunali della provincia di Milano.

**(2414)**

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 9997, è stato classificato, da comunale a provinciale e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali, il tratto di strada che collega la strada statale n. 526 « dell'Est Ticino » con la strada provinciale n. 30 « Binasco-Vermezzo », della lunghezza complessiva di km 4 + 360.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza, di essere classificato comunale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade comunali della provincia di Milano.

**(2415)**

**Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Brescia**

Con deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 12040, è stato classificato provinciale, e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali, il tratto di strada in prosecuzione della strada provinciale n. 84 che collega « Berzo Demo » alla strada statale n. 42, compreso fra l'abitato di Berzo Demo e Cevo, della lunghezza complessiva di km 3 + 945.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

**(2416)**

**Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Bergamo**

Con deliberazione della giunta regionale 16 settembre 1975, n. 109, è stata classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali la strada consortile Rivoltana per il tratto tra « Rivolta d'Adda e Mozzanica », della lunghezza complessiva di km 10 + 928, che inizia al confine della provincia di Cremona e termina all'innesto con la strada statale n. 11.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

**(2417)**

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/165 del 18 aprile 1932, con il quale i cognomi della sig.ra Može Maria ved. Kariž, nata a Podibrese di Sesana il 15 agosto 1976, vennero ridotti nella forma italiana di « Mosè - Carini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Giuseppe, Ludmila, Luigi e Francesco Stanislao;

Vista la domanda di data 3 febbraio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Carini Stanislav, nato a Duino Aurisina il 29 luglio 1950, residente ad Aurisina 94, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kariž », posseduto dal padre Luigi prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Luigi, Carini Stanislav, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kariž ».

Il sindaco di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1976

*Il prefetto*: MOLINARI

**(2422)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo allo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura ed all'istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, per coprire sette posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri della carriera di concetto degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato (anno 1974);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un nuovo concorso, per esami, per coprire altri sette posti di ragioniere in prova (parametro 160), anno 1975, nel ruolo sopra indicato dei ragionieri degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere favorevole n. 6/75 del 14 aprile 1975, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto dei ragionieri degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti quattordici posti, quattro sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, salvo l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di diploma di ragioniere o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro che siano sforniti di diploma di ragioniere.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di pubblico impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indirizzo preciso al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

**Art. 6.**

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

*B*) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

*F*) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*G*) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

**Art. 11.**

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

1) ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

2) istituzioni di diritto privato.

*Colloquio*:

il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto amministrativo - scienza delle finanze - economia politica;

contabilità dello Stato;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 13.

*Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 10 e 11 maggio 1976, con inizio alle ore 8,30.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ragioniere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976*
*Registro n. 2 Industria, foglio n. 331*

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi* - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . . . (5);

8) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(2394)**

# MINISTERO DEL TESORO

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 successivo, registro n. 21, foglio n. 191, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

*Presidente*:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

*Componenti*:

Ferrante dott. Francesco, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Danieli dott. Giovanni, dirigente superiore nel sopraindicato ruolo;

De Angelis dott.ssa Silvana nata Giampaolo, primo dirigente nel surriferito ruolo;

Vincenzi dott. Mario, dirigente superiore nel suddetto ruolo in pensione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sig. Vincenzo Batta, ragioniere principale nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti la commissione predetta saranno corrisposti, ove competano, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa farà carico al cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 33*

**(2006)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina di membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova per uffici aventi sede nel Veneto.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, n. 23790, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19, foglio n. 293, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile, ruolo del personale esecutivo amministrativo, per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1975, n. 31791, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 22, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, di che trattasi;

Ritenuto che tra le prove del concorso è prescritto lo svolgimento di una prova pratica di stenodattilografia per cui è necessario integrare la suddetta commissione esaminatrice con membri aggiunti;

Decreta:

La prof.ssa Borini M. Luisa, titolare di stenografia nell'istituto tecnico per il turismo « Algarotti » di Venezia e il professor Mandel Enzo, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale « Foscari » di Venezia-Mestre, sono nominati membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova costituita con il decreto ministeriale 25 ottobre 1975, citato nelle premesse.

Roma, addì 5 gennaio 1976

*Il Ministro*: BUCALOSSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976*
*Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 337*

**(2078)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Piemonte.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale del Piemonte, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Torino, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1973.

**(2455)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale della Lombardia.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale della Lombardia, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Milano, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

**(2466)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Integrazione all'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza prodotta dal dott. Pelagatti Cesarino, nato a Correggio il 9 luglio 1920, intesa ad ottenere l'iscrizione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto n. 900.3/1031 del 16 novembre 1973, con il quale il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana;

Considerato che il servizio reso dal dott. Pelagatti è equiparato, per il periodo dal 13 settembre 1965 al 30 giugno 1971, al servizio di primario di ostetricia e ginecologia incaricato in ospedale provinciale e che il sanitario in parola possiede i requisiti prescritti per l'ammissione all'esame di idoneità ospedaliera nella medesima qualifica e disciplina;

Visti il proprio decreto in data 23 maggio 1972 e le successive modificazioni che predispongono l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1972 e successive integrazioni, viene aggiunto, con il numero 893, il nominativo del dott. Pelagatti Cesarino, nato a Correggio il 9 luglio 1920.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali regionali, provinciali o zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(2007)**

**Integrazione all'elenco dei primari di cardiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 15 aprile 1972, 23 settembre 1972, 27 gennaio 1973 e 1° dicembre 1973, che predispongono l'elenco dei primari di cardiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Longhini Erminio, nato a Milano il 19 luglio 1928, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a primario dell'istituto di fisiopatologia cardiorespiratoria per l'espletamento del « Servizio di cardiologia » e del « Servizio di pneumologia e fisiopatologia respiratoria », presso l'ospedale maggiore di Milano classificato all'epoca del concorso di 1ª categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco dei primari di cardiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di cardiologia, idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 15 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

| Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 | Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 | | | Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reg. | Prov. | Zon. | Reg. | Prov. | Zon. |
| 349. Longhini Erminio . . . . . . . | Milano - 19 luglio 1928 | | | | | sì | | |

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(1706)**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, pubblicato nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1974, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esami e centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974, n. 3000, 19 ottobre 1974, n. 3021 e 25 settembre 1975, n. 3244, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che il dirigente generale Panella ing. Roberto è impossibilitato per motivi di servizio a continuare ad assolvere l'incarico di presidente della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dirigente superiore Luchetti dott. ing. Glauco è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, in sostituzione del dirigente generale Panella ing. Roberto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 dicembre 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976*
*Registro n. 5 Poste, foglio n. 338*

(2593)

**Sostituzione di un membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1972 e nel primo supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 219 del 25 agosto 1973, e nel Bol*lettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Vista la lettera del 6 ottobre 1975, con la quale il prof. Battipaglia Gabriele, membro della seconda sottocommissione, ha fatto presente di non poter continuare ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Visti l'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

*Articolo unico*

Il prof. Di Meo Agostino, insegnante di ragioneria collocato a riposo, è nominato membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (Tabella XI), in sostituzione del prof. Battipaglia Gabriele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1976*
*Registro n. 2 Poste, foglio n. 359*

(2594)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, riservato al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 14, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trenta posti di esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, riservato al personale del cessato istituto sperimentale scientifico per i tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 30 giugno 1972, n. 748 e 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 23 maggio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Tremola dott. Emanuele, dirigente superiore.

*Componenti*:

Luchetti Briganti prof.ssa Maria Luisa, ordinario di patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma;

Reggiani prof. Ferruccio, docente di zootecnia nell'istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma;

Scalfati dott. Sergio, ispettore capo;

De Bono dott. Alberto, ispettore superiore.

*Segretario*:

Temperilli dott.ssa Laura, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976*
*Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 120*

(2005)

## CORTE DEI CONTI

**Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visti i propri decreti in data 1° ottobre 1974, di indizione del concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, e 23 settembre 1975, di aumento del numero dei posti del predetto concorso da ventisette a cinquantaquattro;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti, in data 31 gennaio 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto, per il solo svolgimento della prova pratica di dattilografia;

Vista la nota n. 25772, in data 23 dicembre 1975, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale è stato designato il professore abilitato all'insegnamento della dattilografia;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti in data 1° ottobre 1974 e 23 settembre 1975, è integrata, per il solo svolgimento della prova pratica di dattilografia, dal membro aggiunto prof.ssa Enrica Meauro Mattei.

Al sopraindicato membro aggiunto della commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al capitolo 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1976

*Il presidente*: CATALDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 64*

**(2783)**

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con il decreto 23 settembre 1975, è costituita come segue:

*Presidente*:

Sabatini dott. Alberto, primo referendario della Corte dei conti.

*Membri*:

Galasso Nicola, direttore di segreteria della Corte dei conti;

Troianelli Antonio, direttore di segreteria della Corte dei conti;

Serra rag. Roberto, direttore di segreteria della Corte dei conti ed esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sarà svolta la prova pratica;

Mari dott. Leo, direttore di segreteria della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di revisione della Corte dei conti dott. Nicolò Mangano.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al capitolo 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1976

*Il presidente*: CATALDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 82*

**(2784)**

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia.**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto 1° ottobre 1975, è costituita come segue:

*Presidente*:

Varanelli dott. Ennio, primo referendario della Corte dei conti.

*Membri*:

Gallo dott. Giuseppe, direttore di segreteria della Corte dei conti;

Pederzoli Paolo, coadiutore della Corte dei conti;
Crescini Pinciroli prof.ssa Amina, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Da Verrazzano» di Roma;
Agnusdei Cannata, prof.ssa Adriana, titolare di dattilografia nell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il revisore della Corte dei conti rag. Attilio Bufacchi.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al capitolo 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1976

*Il presidente*: CATALDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 84*

**(2785)**

### Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto presidenziale in data 18 novembre 1975, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 novembre 1975, è costituita come segue:

*Presidente*:

Campbell dott. Eugenio, presidente di sezione della Corte dei conti.

*Membri*:

Zaccaria prof. dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;
Docimo dott. Elio, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Ruperto dott. Cesare, consigliere della Corte suprema di cassazione;
Bellini prof. Piero, ordinario di diritto canonico nell'Università di Firenze.

Eserciterà le funzioni di segretario il referendario della Corte dei conti dott. Cosimo Perrone.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al capitolo 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1976

*Il presidente*: CATALDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68*

**(2786)**

## REGIONE LOMBARDIA

### Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Lecco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 175/Sanità in data 3 giugno 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Lecco;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

*Presidente*:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

*Componenti*:

Cino dott. Salvatore, in servizio presso la prefettura di Como;
Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;
Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;
Ghinelli prof. Italo, responsabile dei servizi veterinari della regione Lombardia;
Sala dott. Gustavo, veterinario comunale capo di Como.

*Segretario*:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e del comune interessato.

Milano, addì 17 dicembre 1975

*p.* Il presidente
*L'assessore alla sanità*: RIVOLTA

**(2079)**

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 25/Sanità in data 20 febbraio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

*Presidente*:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Milano.

*Componenti*:

Lerro dott. Domenico, in servizio presso la prefettura di Milano;
Seren prof. Ennio, ordinario di clinica medica, Università di Milano;
Cantoni prof. Carlo, docente in ispezione degli alimenti di origine animale, Università di Milano;
Ponzanelli dott. Maria Salvatore, veterinario dirigente superiore in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Brescia;
Nobili dott. Gianfranco, veterinario condotto consorziale di Carate Brianza.

*Segretario*:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario della carriera amministrativa direttiva in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano, e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 dicembre 1975

*p.* Il presidente
*L'assessore alla sanità*: RIVOLTA

**(2080)**

# REGIONE CALABRIA

## Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 988 del 26 marzo 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1973;
Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dei comuni interessati nonché quelle dell'ordine provinciale dei veterinari e della prefettura di Reggio Calabria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

*Presidente*:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

*Componenti*:

Curcio dott. G. Battista, veterinario provinciale (Catanzaro);
Panebianco prof. Felice, Università di Messina;
Papparella prof. Vincenzo, Università di Napoli;
Gangemi dott. Mario, prefettura di Reggio Calabria;
De Leo dott. Salvatore, veterinario condotto di Reggio Calabria.

*Segretario*:

Zito dott. Antonio, funzionario della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catanzaro, addì 4 febbraio 1976

*Il presidente*: PERUGINI

**(2233)**

# REGIONE MOLISE

## Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 91 in data 20 febbraio 1974, con cui è stato bandito pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971 e 30 novembre 1972;
Visto, altresì, il proprio precedente decreto n. 1091 in data 17 luglio 1975, relativo all'ammissione dei candidati;
Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e considerato che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso medesimo e alla formazione della graduatoria dei candidati in conformità della normativa vigente in materia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 7 del 22 maggio 1973;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3425 del 28 novembre 1975, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

| | |
|---|---|
| Flocco Vincenzo | punti 61,37 |
| Rinaldi Manlio Tullio | » 54,56 |
| Camposarcuno Giuliano | » 54,28 |
| Macrellino Vincenzo | » 53,22 |
| Petrella Nicola | » 51,80 |
| De Rosa Pasquale | » 51,64 |
| Sabetta Aldo | » 51,34 |
| Montecarlo Raffaele | » 51,22 |
| D'Aloise Angela | » 51,00 |
| Iannone Isidoro | » 49,55 |
| D'Errico Fernando | » 48,48 |
| Corsi Vincenzo | » 44,01 |
| Cuozzo Vincenzo | » 42,03 |
| Fratipietro Antonio | » 42,00 |

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, all'albo dei comuni interessati ed all'albo del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, addì 12 dicembre 1975

*Il presidente*: D'UVA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1619 in data 12 dicembre 1975, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971 e 1972;
Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione delle sedi in relazione alla graduatoria ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati risultati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 105 del 21 gennaio 1976, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta

di dichiarare vincitori del concorso in premessa i seguenti candidati per le condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Flocco Vincenzo: Bonefro;
Rinaldi Manlio Tullio: Guardialfiera;
Camposarcuno Giuliano: Busso;

Macrellino Vincenzo: San Martino in Pensilis;
Petrella Nicola: Petrella Tifernina;
De Rosa Pasquale: Oratino;
Sabetta Aldo: Rotello;
Montecarlo Raffaele: Trivento;
D'Aloise Angela: Montefalcone del Sannio;
Iannone Isidoro: Montagano;
D'Errico Fernando: Pietracatella;
Corsi Vincenzo: Ripabottoni;
Cuozzo Vincenzo: Cercepiccola;
Fratipietro Antonio: Matrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise, nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, all'albo dei comuni interessati ed all'albo del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, addì 6 febbraio 1976

*Il presidente*: D'Uva

(2229)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2073 del 28 dicembre 1973 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 31 novembre 1973;
Visto altresì il decreto n. 12 del 7 gennaio 1976, concernente l'ammissione delle candidate al concorso sopraindicato;
Visti gli atti e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1226 del 21 luglio 1975;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 287 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, indicato in premessa:

| | |
|---|---|
| Bacilieri Carmelina | punti 58,495 |
| Zenisi Ester | » 43,780 |
| Lanzoni Giuliana | » 42,174 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 17 febbraio 1976

*Il medico provinciale*: Barca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 313 del 17 febbraio 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1973;
Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso, espresse in ordine di preferenza dalle concorrenti dichiarate idonee;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti candidate, classificate nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Bacilieri Carmelina: Portomaggiore, condotta unica;
Zenisi Ester: condotta di Filo, Longastrino e Anita, comune di Argenta;
Lanzoni Giuliana: S. Agostino, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 17 febbraio 1976

*Il medico provinciale*: Barca

(2429)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

## Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2226 del 26 settembre 1974, con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario direttore del pubblico macello di Forlì (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974);
Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1975, n. 1.8.3/1436, con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di cui sopra (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975);
Visto il decreto n 1.8.3/2084 del 15 settembre 1975 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;
Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 4 marzo 1974, n. 11;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Forlì:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Cantoni Lughi Giorgio | punti | 192,017 | su 240 |
| 2 Bernabei Carlo | » | 164,500 | » |
| 3. Rosmini Roberto | » | 161,500 | » |
| 4. Cuppini Albertina | » | 161,000 | » |

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 16 febbraio 1976

*Il veterinario provinciale*: Cancellieri

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2226 del 26 settembre 1974, con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario direttore del pubblico macello di Forlì (*Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 291 dell'8 novembre 1974);
Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1975, con cui veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;
Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Forlì come sopra specificato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 4 marzo 1974, n. 11;

Decreta:

Il dott. Cantoni Lughi Giorgio è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Forlì.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 16 febbraio 1976

*Il veterinario provinciale:* CANCELLIERI

(2228)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

## Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1561 del 24 giugno 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1973;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Lazio, assessorato sanità e igiene, dall'ordine provinciale dei veterinari di Frosinone e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 aprile 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Loiacono dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

*Componenti*:

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale capo, in servizio presso la regione Lazio, assessorato sanità-igiene;

Seren prof. Ennio, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Salvatori dott. Pietro, veterinario condotto titolare.

*Segretario*:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso il mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 18 febbraio 1976

*Il veterinario provinciale:* MASULLO

(2430)

# ISTITUTO DI CURA E DI RIPOSO «GIOVANNI XXIII ED OPERE PIE ANNESSE» DI BOLOGNA

## Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 388, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario della direzione sanitaria;

un posto di aiuto dell'istituto di radiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

dodici posti di assistente delle divisioni geriatriche e del dispensario geriatrico;

due posti di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di farmacista collaboratore del servizio di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna, via Riva Reno, 77.

(2678)

# ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

## Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 gennaio 1976, n. 5/76, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente pediatra;

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste, via dell'Istria, 65/1 - tel. 734201.

(2674)

# OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

## Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 dicembre 1975, numeri 4248/Pers.75, 4249/Pers.75, 4270/Pers.75 e 4273/Pers.75 e 23-30 dicembre 1975, numeri 4338/Pers.75 e 4342/Pers.75, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario della direzione sanitaria;

sei posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del servizio di analisi;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare;

un posto di assistente della clinica odontoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana, 4 - tel. 26635.

(2675)

## SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

tre posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Siena.

**(2673)**

## OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI BORGO VALSUGANA

**Concorso ad un posto di aiuto radiologo**

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 novembre 1975, n. 263, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

**(2671)**

## OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1976, n. 40, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di urologia e servizio di emodialisi;

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di anestesia seconda;

quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio, via Stelvio - tel. 0342/23470.

**(2677)**

## OSPEDALE DI LUCCA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di dermatologia.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 febbraio 1976, n. 43, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lucca.

**(2670)**

## OSPEDALE «G. GIGLIO» DI CEFALÙ

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

**(2676)**

## OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI POPPI

**Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poppi (Arezzo).

**(2672)**

## OSPEDALE «S. GIOVANNI DEI BATTUTI» DI SPILIMBERGO

**Avviso di rettifica**

Nell'avviso riguardante il bando di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1976, il posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia deve intendersi soppresso.

**(2679)**

# REGIONI

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 1976, il bilancio per l'anno finanziario 1976, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 12 gennaio 1976

MANCINO

(1462)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 3.

**Concessione, per l'anno 1975, di contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici o filoviari extraurbani di linea per viaggiatori.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del 27 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici ed alle imprese che esercitano in base a concessione regionale servizi automobilistici o filoviari per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli possono essere concessi contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975, entro i limiti di spesa indicati ai successivi articoli.

Art. 2.

Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:

*a*) fino ad un massimo di L. 120 per autobus km o filobus km e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nell'anno 1975, sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1975 non raggiungono complessivamente i 100.000 autobus km di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus km su tutte le autolinee esercitate;

*b*) fino ad un massimo di L. 50 per autobus km e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell'anno 1975, sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale, alle altre imprese private.

La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla commissione prevista dallo art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori km praticata da ogni impresa.

Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private, si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da comuni, province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, le percorrenze e gli introiti per abbonamenti relativi a servizi automobilistici o filoviari di concessione regionale aventi caratteristiche urbane sono ammesse nella misura del 60%.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui all'art. 2, si tiene conto delle sole percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare, detratte quelle relative ai periodi di interruzione del servizio a qualsiasi titolo. Non si considerano, inoltre, le corse bis o plurime, le corse occasionali o speciali a prezzo forfettario, nonchè le percorrenze relative ai servizi di gran turismo.

Art. 5.

Sono escluse dal contributo di cui all'art. 2 le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato i patti concessionali, che non abbiano applicato il contratto di lavoro o la legislazione sociale.

Possono altresì escludersi dal contributo le imprese che all'atto del pagamento medesimo abbiano manifestato espressamente, o per fatti concludenti, l'intento di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio dei servizi concessi ovvero di non richiederne la proroga alla scadenza.

Qualora all'atto della concessione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita con regolare autorizzazione ad altro concessionario, il contributo viene erogato al cedente e al concessionario in rapporto ai periodi di espletamento del servizio.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato o la Regione già intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.

Art. 6.

La domanda di contributo, rivolta al presidente della giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regione Emilia-Romagna, terzo dipartimento, servizi del territorio, trasporti e viabilità. Nella domanda devonsi specificare:

gli estremi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui allo art. 2, lettera *a*), della presente legge;

le percorrenze totali in autobus km o filobus km nonchè gli introiti complessivi per abbonamenti a tariffa preferenziale per i quali viene chiesto il contributo.

A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus km o filobus km, i ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di abbonamenti a tariffa preferenziale;

qualora l'importo degli abbonamenti sia corrisposto da enti pubblici in luogo e per conto degli abbonati, dovrà allegarsi la documentazione dalla quale risulti l'importo complessivamente erogato dagli enti stessi;

elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati da province, comuni ed altri enti locali con l'indicazione dei relativi importi.

L'impresa richiedente è tenuta ad esibire la ulteriore documentazione che la commissione di cui all'art. 7 ritenga opportuno acquisire al fine della compiuta dimostrazione dei dati sopraindicati.

Art. 7.

Per l'esame delle domande di contributo il presidente della giunta regionale nomina una commissione presieduta dall'assessore competente, di cui fanno parte:

tre componenti della commissione consiliare competente, designati dal consiglio regionale;

tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal presidente della commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;

tre rappresentanti designati dalla sezione regionale della unione province italiane (U.R.P.E.R.);

tre rappresentanti designati dalla sezione regionale della associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante delle aziende speciali, designato dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali (C.R.I.P.E.L.);

un rappresentante delle aziende private concessionarie, designato dall'associazione regionale di categoria più rappresentativa.

Svolge le funzioni di segretario un collaboratore della Regione, nominato dal presidente della commissione al di fuori di essa.

La commissione provvede all'esame delle domande, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità, nonchè sulla concessione e sulla misura del contributo da erogarsi ad ogni ente o impresa richiedente.

Le adunanze della commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, oltre al presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Agli enti ed alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto pari al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1974, n. 53.

Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge citata nel comma precedente l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive del semestre 1° gennaio-30 giugno 1975.

In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale procede all'assegnazione dei contributi definitivi sulla base di un piano finanziario approvato dal consiglio regionale.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti a L. 3.000.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato dello stanziamento di L. 3.000.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata:

*a)* quanto a L. 2.000.000.000, mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce 10) dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso;

*b)* quanto a L. 1.000.000.000, con la maggiore entrata prevista per l'esercizio 1976 rispetto all'esercizio precedente sulla quota parte del fondo comune ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettante alla regione Emilia-Romagna.

**Art. 11.**

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

(1487)

---

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 4.

**Fusione di enti ospedalieri del comprensorio di Lugo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità al disposto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è soppressa la personalità giuridica dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficienza « Saturno e Raffaele Zucchini », avente il compito di gestire gli istituti Zucchini di radiologia, fisioterapia e di ricerche cliniche, già fondati presso l'ospedale civile di Lugo, di curarne il perfezionamento e lo sviluppo con i progressi della scienza e della terapia, nonchè di provvedere alla concessione gratuita delle prestazioni degli istituti medesimi.

Gli istituti Zucchini, di cui al precedente comma, sono incorporati nell'ospedale civile di Lugo.

Art. 2.

In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero, di cui alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la fusione:

dell'ente ospedaliero di zona « Ospedale G. Gamberini » di Alfonsine;

dell'ente ospedaliero di zona « Ospedale degli Infermi » di Bagnacavallo;

dell'ente ospedaliero di zona « Ospedale degli Infermi » di Conselice;

dell'ente ospedaliero equiparato di zona « Ospedale degli Infermi » di Cotignola;

dell'ente ospedaliero di zona « Ospedale Civile S. Rocco » di Fusignano;

dell'ente ospedaliero provinciale « Ospedale Civile » di Lugo;

dell'ente ospedaliero di zona « Ospedale degli Infermi » di Massalombarda.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Lugo e assumerà la denominazione di « Ente ospedaliero del comprensorio di Lugo ».

**Art. 3.**

Con la deliberazione di cui al precedente articolo:

*a)* viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione, nei modi stabiliti dal successivo art. 4;

*b)* vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;

c) è nominato un comitato di amministrazione per la gestione provvisoria del nuovo ente, del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla giunta regionale.

La presidenza del comitato spetta al rappresentante della Regione.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto nei modi previsti dal combinato disposto dei commi secondo ed ultimo dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 5.

La fusione, disposta a norma del precedente art. 2, ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente art. 3. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al citato art. 2.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data suddetta.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

**(1488)**

---

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 5.

**Fusione di enti ospedalieri del comprensorio di Guastalla e istituzione dell'ente ospedaliero del comprensorio di Castelnovo ne' Monti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero di cui alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la fusione:

dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale Civile » di Guastalla;

dell'ente ospedaliero generale di zona « Ospedale degli Infermi » di Brescello;

dell'ente ospedaliero generale di zona « San Tommaso d'Aquino » di Novellara;

dell'ente ospedaliero generale equiparato di zona « Ospedale Civile » di Poviglio;

dell'ente ospedaliero generale equiparato di zona « Don Prospero Verona » di Reggiolo.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Guastalla e assumerà la denominazione di « Ente ospedaliero del comprensorio di Guastalla ».

Art. 2.

Con la deliberazione di cui al precedente articolo:

a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal successivo art. 3;

b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;

c) è nominato un comitato di amministrazione per la provvisoria gestione del nuovo ente, del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla giunta regionale.

La presidenza del comitato spetta al rappresentante della Regione.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto nei modi previsti dal combinato disposto dei commi terzo ed ultimo dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4.

La fusione disposta a norma del precedente art. 1 ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente art. 2. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al suddetto art. 1.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data anzidetta.

Art. 5.

Nelle more dell'approvazione del piano regionale ospedaliero, la regione promuove la costituzione di un ospedale situato nel comune di Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio nell'Emilia, avente i requisiti per essere classificato ospedale generale di zona.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere e ad attuare, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'istituzione dell'ente ospedaliero che amministrerà il suddetto ospedale.

Art. 6.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, dichiara l'istituzione dell'ente ospedaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente e indica la composizione del consiglio di amministrazione, secondo il disposto del successivo art. 7.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero, istituito ai sensi del secondo comma dell'art. 5, è composto nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 8.

L'assessore regionale alla sanità, entro tre mesi dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 6, promuove la elezione dei membri del consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero di cui al secondo comma dello art. 5, e convoca l'adunanza di insediamento del consiglio stesso.

In detta adunanza, subito dopo aver accertato la regolare costituzione dell'organo, il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti.

L'adunanza è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Funge da segretario il consigliere più giovane di età.

Sino a quando l'ente ospedaliero non avrà una propria sede, il consiglio di amministrazione si riunisce nella sala delle riunioni del comitato amministrativo dell'ente comunale d'assistenza di Castelnovo ne' Monti.

Il segretario dell'ente comunale di assistenza funge da segretario del consiglio d'amministrazione del nuovo ente ospedaliero, fino a quando questo non avrà propri impiegati.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, in attesa di amministrare l'ospedale che da esso dipenderà e, quindi, di assumere le funzioni di cui all'art. 10 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delibera lo statuto dell'ente e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per realizzare il fine di cui al primo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è corrisposta l'indennità di funzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Agli oneri relativi fino al 31 dicembre 1975, provvede l'amministrazione regionale con i fondi di cui al cap. 96100 della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera: « Spese generali per la gestione del fondo ».

**Art. 11.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

**(1489)**

---

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. **6**.

**Interventi straordinari per la realizzazione di asili-nido comunali Rifinanziamento e integrazione delle leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 24 gennaio 1975, n. 8.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone i seguenti scopi:

*a*) di favorire l'attuazione del piano regionale poliennale degli asili-nido comunali;

*b*) di contribuire al superamento della difficile situazione determinatasi in ordine alla realizzazione degli asili-nido già finanziati con contributi regionali sulla base del piano suddetto, a causa dell'eccezionale aumento dei costi delle opere stesse e delle persistenti difficoltà di accesso al credito da parte dei comuni interessati.

Art. 2.

*Contributi in annualità*

Per la realizzazione degli asili-nido già finanziati dalla Regione mediante la concessione di contributi in conto capitale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli esercizi 1974 e 1975 ed ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, nell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi in annualità costanti trentennali secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per gli asili-nido finanziati dalla Regione negli esercizi precedenti il 1974, qualora gli enti locali interessati si trovino in comprovate difficoltà a fare fronte con mezzi propri alla contrazione dei mutui necessari a coprire la parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso, per la realizzazione o il completamento delle opere stesse.

Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi di cui ai precedenti commi sono concessi dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

I limiti d'impegno autorizzati negli anni dal 1975 al 1977 dalla sopramenzionata legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, per gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge stessa, possono essere utilizzati per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 3.

*Contributi in capitale*

Per gli interventi di cui alla legge regionale n. 8 del 24 gennaio 1975, è autorizzato per l'esercizio 1975 lo stanziamento aggiuntivo di L. 280.000.000.

**Art. 4.**

*Estensione della fidejussione regionale*

A favore dei comuni o loro consorzi che abbiano ottenuto contributi regionali in conto capitale o in annualità costanti trentennali per la realizzazione di asili-nido, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione a garanzia dei mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota parte di annualità di ammortamento che residua a carico degli enti medesimi, qualora gli stessi mutui non siano coperti da analoga fidejussione dello Stato.

Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

Art. 5.

*Copertura finanziaria*

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, è stabilito per l'anno 1975 un limite d'impegno trentennale di L. 280.000.000 che si aggiunge al limite di impegno di L. 125.000.000 già stabilito per lo stesso anno dall'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

La copertura finanziaria della spesa di L. 280.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 è assicurata mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione attribuita alla stessa somma nella voce n. 1 di cui all'elenco n. 4 annessa al bilancio preventivo per l'esercizio 1975.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi interessati dai limiti d'impegno trentennali, stabiliti con legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14 e con la presente legge, sono così determinate:

L 300.000.000 per l'esercizio 1973;
L 430.000.000 per l'esercizio 1974;
L 835.000.000 per l'esercizio 1975;
L 940.000.000 per l'esercizio 1976;
L 1.065.000.000 per l'esercizio 1977;
L 1.065.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 2002;
L 765.000.000 per l'esercizio 2003;
L 635.000.000 per l'esercizio 2004;
L 230.000.000 per l'esercizio 2005;
L 125.000.000 per l'esercizio 2006.

Alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede con i fondi annualmente accantonati sul cap. 65460 istituito per le stesse finalità ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, è autorizzata l'elevazione nella misura di L. 280.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 65490 « Contributi integrativi per la costruzione di asili-nido già finanziati parzialmente ai sensi di leggi regionali e statali » ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce di cui all'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1975, modificato col primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

*Variazione di bilancio*

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*a*) Variazioni in diminuzione:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione | L. | 560.000.000 |

*b*) Variazioni in aumento:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 65450. — Contributi in conto ammortamento mutui contratti per il finanziamento della costruzione di nuovi asili-nido | L. | 280.000.000 |
| Cap. 65490. — Contributi integrativi per la costruzione di asili-nido già finanziati parzialmente ai sensi di leggi regionali e statali | » | 280.000.000 |
| Totale | L. | 560.000.000 |

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

(1490)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4: « Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultima voce della elencazione delle destinazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è sostituita dalla seguente:

« alle spese per la gestione del fondo stesso, comprese le operazioni compensative di cui al successivo art. 3, primo comma, lettera *a*) ».

Al penultimo comma dell'art. 1 è aggiunto di seguito:

« Nel caso in cui la determinazione degli stanziamenti da parte del Ministero della sanità intervenga prima della approvazione della legge regionale di bilancio, quest'ultima sostituisce la suddetta deliberazione del consiglio regionale ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:

La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente a ripartire nei modi di legge la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri, con riferimento allo ammontare globale stanziato a tale titolo sul bilancio di previsione di ciascun esercizio. In attesa della promulgazione della legge di bilancio, il riparto verrà riferito allo stanziamento risultante dal progetto di legge di bilancio presentato dalla giunta regionale.

Nel caso in cui lo stanziamento definitivamente autorizzato dalla legge di bilancio risultasse diverso da quello deliberato in sede di progetto di legge, la giunta dovrà provvedere entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, al conseguente aggiornamento del riparto. Analogamente ed entro lo stesso termine, la giunta provvederà in caso di modifiche apportate allo stanziamento successivamente all'entrata in vigore del bilancio di previsione, ed in particolare nel caso disciplinato dal penultimo comma dell'art. 1.

L'esecutività del riparto stabilito con riferimento al progetto di legge di bilancio rimarrà comunque sospesa se entro il termine di durata dell'esercizio provvisorio non sarà intervenuta la promulgazione della legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale provvede trimestralmente a determinare la quota da erogare nel periodo a ciascun ente ospedaliero, in relazione al rispettivo fabbisogno di cassa determinato nei modi stabiliti nei commi successivi. La somma delle trimestralità di cui sarà autorizzata la erogazione, non potrà in nessun caso superare l'assegnazione complessiva annua attribuita a ciascun ente ospedaliero con la deliberazione di giunta di cui al primo comma del presente articolo e con i successivi aggiornamenti della stessa.

Fatto salvo quanto stabilito alla lettera *a*) dell'art. 8-*bis*, l'erogazione, totale o parziale, delle trimestralità sopraindicate è subordinata alla correntezza della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali sul fondo nazionale di assistenza ospedaliera.

Per il primo trimestre è autorizzata la erogazione di una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.

Per i trimestri successivi è autorizzata la erogazione di una somma calcolata sulla base del risultato consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza con la erogazione relativa all'ultimo trimestre dell'esercizio.

Gli enti ospedalieri comunicheranno alla Regione le previsioni di cassa mediante il modello *D* allegato alla presente legge.

Art. 3.

Fra l'art. 8 e l'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è inserito il seguente:

Art. 8-*bis*. — Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa degli enti ospedalieri dell'Emilia-Romagna, limitatamente alle gestioni di competenza a partire dal 1975, la giunta regionale è autorizzata ad assicurare, entro il limite globale della quota spettante alla Regione sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera iscritta nel bilancio regionale di ciascun anno, il fabbisogno di cassa degli enti medesimi calcolato nei modi indicati al settimo ed ottavo comma del precedente art. 8, attraverso il ricorso ai seguenti provvedimenti:

*a*) concessione, nel corso del primo mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del primo mese compreso in ogni trimestre, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione della corrispondente assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Per le somme così corrisposte, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trattenere a proprio favore, sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, importi corrispondenti alla esatta compensazione della minore entrata derivante alla Regione stessa per i mancanti interessi attivi sulle proprie giacenze di cassa, ovvero ad esatta compensazione dei maggiori oneri corrisposti ai propri tesorieri per interessi passivi sulla eventuale esposizione di cassa causata dalle operazioni medesime.

Per la determinazione della compensazione si terrà conto del periodo che va dall'erogazione dell'acconto alla materiale riscossione della corrispondente assegnazione statale sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. La compensazione comporterà un onere a carico della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed una entrata a favore della gestione generale del bilancio della Regione. A tal fine saranno istituiti i corrispondenti capitoli di spesa e di entrata sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975;

*b*) accensione di aperture di credito da parte degli istituti tesorieri degli enti ospedalieri per conto della regione Emilia-Romagna che assume la figura di obbligato principale nella restituzione dei capitali anticipati e nella corresponsione degli interessi. I fondi resi disponibili sulle sopramenzionate aperture di credito saranno utilizzati, per delega della Regione, dai singoli enti ospedalieri.

Le aperture di credito potranno presentare una esposizione finanziaria mensilmente non superiore all'ammontare del fabbisogno di cassa stabilito per ogni mese del trimestre; nello ambito di ogni trimestre le aperture di credito non potranno comunque superare l'ammontare della trimestralità determinata nei modi indicati dal quarto comma del precedente art. 8.

Alla restituzione del capitale anticipato la Regione provvede attraverso i singoli enti ospedalieri vincolando la erogazione delle trimestralità soprarichiamate alla concomitante estinzione della esposizione finanziaria in essere sulle aperture di credito in parola, eccezione fatta per la parte corrispondente agli acconti corrisposti direttamente dalla Regione ai sensi della precedente lettera *a*).

Al pagamento degli interessi passivi provvederanno direttamente gli enti ospedalieri coi fondi che gli stessi si saranno impegnati a stanziare nei rispettivi bilanci.

La eventuale adozione del provvedimento sub *a*) consentirà l'adozione del provvedimento sub *b*) solo per le successive due mensilità di ciascun trimestre.

La adozione dei provvedimenti sopradescritti ed i loro termini contrattuali saranno autorizzati annualmente dalla giunta regionale, fatta salva la facoltà della stessa di delegare il presidente della giunta regionale o l'assessore alla sanità per la esecuzione trimestrale dei provvedimenti medesimi contestualmente alla determinazione della assegnazione trimestrale di cui al quarto comma del precedente art. 8.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, il presidente della giunta è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito interessate.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

*a*) nello stato di previsione dell'entrata, categoria 2ª, titolo III, è istituito il seguente capitolo sul quale confluiranno le entrate derivanti dalle operazioni di compensazione sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera in caso di applicazione del provvedimento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 8-*bis*:

Cap. 06230. — Rimborsi derivanti dalle operazioni di compensazione di cui all'art. 8-*bis*, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni *per memoria*

*b*) nello stato di previsione della spesa, rubrica 3ª, parte 3ª del titolo IV « Contabilità speciali », è modificata nel modo seguente la descrizione del cap. 96100:

Cap. 96100. — Spese generali per la gestione del fondo, compresi gli oneri per le operazioni di compensazione di cui all'art. 8-*bis*, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli istituti ortopedici Rizzoli, ente ospedaliero con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale « Officine degli istituti ortopedici Rizzoli ».

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione « Officine » dell'ente ospedaliero « Istituto ortopedici Rizzoli » di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1976, entro il limite massimo di L. 4.500.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della sanità, dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nonchè di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta, apporta con decreto le variazioni di bilancio necessarie nel caso in cui la Regione sia chiamata a far fronte agli obblighi discendenti dalla prestazione della fidejussione mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, ambedue nella parte 1ª - partite di giro delle contabilità speciali.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 gennaio 1976

FANTI

(1491)

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8.

**Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una legislazione statale cornice che disciplini la materia delle cave e torbiere appartenente alla competenza primaria delle regioni a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, la regione Emilia-Romagna, quale ente responsabile, a norma di statuto, della tutela del suo territorio e del relativo ambiente, provvede, con la presente legge, ad una prima regolamentazione della materia che risponda coerentemente, oltre che alla salvaguardia territoriale ed ambientale, anche alla necessità di garantire sia l'ordinato ed armonico sviluppo socio-economico della regione, sia la tutela del lavoro e delle imprese.

Tale normativa è attuata a mezzo della partecipazione democratica dei comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di appartenenza.

Art. 2.

E' istituita una commissione consultiva degli organi della regione per le cave e le torbiere con i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:

*a*) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti a tutela del pubblico interesse sotto il molteplice aspetto sociale, economico, sanitario ed ecologico, per l'individuazione da parte dei comuni delle aree per le attività estrattive, da inserirsi negli strumenti urbanistici con apposita zonizzazione cartografica, e relative norme, afferenti al titolo « Insediamenti produttivi » ed all'articolo « Industrie estrattive »;

*b*) formulare, per l'apertura di nuove cave e la coltivazione di quelle attive, indicazioni nell'interesse anche dei medesimi operatori, onde l'attività estrattiva sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione, in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) studiare e proporre agli organi regionali competenti le modalità da seguire per rendere effettivamente operante ed efficace il compito di sorveglianza affidato alle regioni dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2;

*d*) esprimere parere per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 45 del regio decreto 25 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

La commissione di cui sopra è costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della regione.

Essa è così composta:

*a*) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente. La giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento;

*b*) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi;

*c*) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali, tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;

*d*) da tre esperti designati dalla giunta regionale;

*e*) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;

*f*) da tre esperti designati dalla sezione regionale della associazione nazionale comuni d'Italia;

*g*) da un esperto designato dall'associazione nazionale « Italia Nostra »;

*h*) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione;

*i*) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.

Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, la sua composizione dovrà essere allargata per comprendere:

*a*) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;

*b*) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;

*c*) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;

*d*) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:

1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.

Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.

La commissione potrà essere riunita per gruppi di lavoro sulla base di provvedimento disposto dal presidente della giunta regionale, anche per l'espressione del parere eventualmente occorrente per i compiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un collaboratore regionale all'uopo nominato dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.

## Art. 4.

I piani regolatori generali od i programmi di fabbricazione disciplineranno la materia mediante un « Piano delle attività estrattive » adottato dai comuni sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione a norma dell'art. 2, lettera *a*).

Per i comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, sia la delimitazione delle aree, sia le relative norme, dovranno risultare da apposito « Piano delle attività estrattive » da adottarsi dal consiglio comunale.

La suindicata disciplina estrattiva, avendo essa natura di variante dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione in vigore presso i comuni, dovrà essere pubblicata ed approvata dai competenti organi seguendo le procedure previste dalle vigenti leggi per i predetti strumenti urbanistici. Anche per le varianti afferenti tali piani si dovranno adottare le medesime procedure.

Per il « Piano delle attività estrattive » indicato nel secondo comma, dovranno essere seguite le procedure prescritte per i piani regolatori generali.

Per quanto concerne l'organo consultivo, dovrà essere sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 2, anzichè dell'organo indicato dalle vigenti norme relative agli strumenti urbanistici.

## Art. 5.

Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione regionale, provvederanno all'adozione dei « Piani delle attività estrattive » previsti dall'art. 4.

In assenza di tali piani i comuni non potranno rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere, mentre potranno autorizzare a norma del successivo art. 9 la prosecuzione delle attività in atto solamente per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

Per un periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'entrata in vigore di eventuali norme regionali che disciplinino diversamente la materia in relazione a specifiche norme contenute in legge-cornice statale, le estrazioni da cave e torbiere sono assoggettate ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, sentito il parere di una commissione comprensoriale per le cave e le torbiere, costituita presso ciascun comprensorio e così composta:

*a*) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo delegato;

*b*) da un architetto, ingegnere o geologo dell'ufficio di piano comprensoriale, designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;

*c*) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;

*d*) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

*e*) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;

*f*) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;

*g*) da un rappresentante del comune interessato;

*h*) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;

*i*) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio;

*l*) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.

La determinazione del comune deve essere notificata allo interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.

La predetta commissione è costituita con decreto del presidente del comitato comprensoriale, comunicato alla regione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Con l'effettivo inizio delle funzioni dei comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, la commissione di cui sopra esprimerà parere non vincolante anche sui « Piani delle attività estrattive » o loro varianti adottati dai comuni a sensi del precedente art. 4.

In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge verranno espressi dalla commissione regionale di cui all'art. 2.

## Art. 7.

L'autorizzazione di coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un piano di coltivazione e del progetto esecutivo per la sistemazione, l'inerbimento o il rimboschimento delle aree comunque interessate all'attività estrattiva, da elaborarsi entrambi secondo le indicazioni formulate dalla commissione regionale di cui all'art. 2 e comunicate ai comuni della regione.

La determinazione del comune dev'essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.

Con convenzione, da stipulare tra il comune e l'esercente della cava, si deve prevedere l'obbligo di esecuzione, da parte dell'imprenditore, delle opere necessarie per allacciare la cava con le strade pubbliche e di quelle che si rendono necessarie per evitare danni a altri beni ed attività e per la sistemazione agro-geo-pedologica della cava, nonchè la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il proprietario del suolo è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione agro-geo-pedologica dell'area interessata nel limite pecuniario dei canoni di affitto da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale insiste la cava.

Il comune vigilerà sull'attività estrattiva e provvederà, previo il parere della commissione comprensoriale, alla revoca dell'autorizzazione, ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato, che non vengono rispettate le condizioni prescritte, oppure che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata.

L'autorizzazione potrà essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico, su conforme motivato parere della commissione comprensoriale.

## Art. 8.

Nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 7, le cave e le torbiere sono trasferite al patrimonio indisponibile delle regioni, in applicazione del quinto comma dell'art. 11 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281.

Il provvedimento di preavviso, indicato nell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, verrà adottato dalla giunta regionale.

Ugualmente, il provvedimento di concessione, di cui al citato art. 45, verrà adottato dalla giunta regionale, sulla base di apposito disciplinare contenente le norme cui è soggetta la concessione e previo parere della commissione comprensoriale. Contro il provvedimento di concessione della cava è ammesso ricorso al consiglio regionale che adotterà le sue decisioni sentita la commissione regionale di cui all'art. 2.

Le funzioni amministrative della giunta regionale potranno essere delegate al presidente od a singoli componenti della giunta stessa, sulla base delle direttive da quest'ultima deliberate.

Sono applicabili altresì alle cave e torbiere le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, riguardanti la stessa materia, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Art. 9.

La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 7, previo parere della commissione comprensoriale.

Nell'ipotesi predetta, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Su istanza dell'interessato il comune potrà prorogare il termine predetto fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.

Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, l'attività estrattiva dovrà cessare alla scadenza del termine di cui sopra.

In caso di inerzia da parte del comune constatata dalla regione, previa diffida a provvedere comunicata al comune stesso, i provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui allo art. 2.

Art. 10.

Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave o torbiere, oppure prosegua quella in atto all'entrata in vigore della presente legge, senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria verrà irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima.

L'inadempiente dovrà, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi, provvederà l'amministrazione comunale, addossando le spese al trasgressore.

Art. 11.

Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua, o comunque da terreni demaniali, sono subordinate a nulla-osta rilasciato dal comune, previo parere della commissione comprensoriale di cui all'art. 6.

In caso di inadempienza si applicano anche a tali escavazioni ed estrazioni le sanzioni prescritte nel primo comma dell'art. 10.

Art. 12.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 2 della presente legge, provvederà ad esprimere, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, il parere sui programmi annuali predisposti dagli organi competenti dello Stato relativamente alle escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua o comunque da terreni demaniali.

Art. 13.

I pareri della commissione regionale e di quelli comprensoriali, indicati nella presente legge, sostituiscono i pareri ed ogni altra attribuzione di uffici od organi singoli o collegiali, anche facenti parte di enti di qualsiasi natura, previsti dalle vigenti leggi, salvo le specifiche competenze in materia di polizia per le cave e le miniere prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 14.

Ai componenti della commissione regionale non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale o di enti locali è corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 per seduta, oltre alle spese di missione.

Art. 15.

Alle spese per il funzionamento della commissione regionale di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio 1975 e successivi con i fondi stanziati sul cap. 25900 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla regione, di consigli, commissioni e comitati ».

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 gennaio 1976

FANTI

(1492)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 9.

**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1976, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il relativo progetto di legge presentati al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 gennaio 1976

FANTI

(1493)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760630)